



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 16 DI REG.

ANNO 2020

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022.

L'anno duemilaventi addì DICIOLO del mese di FEBBRAIO alle ore 13.15 nel Comune di Grotte, nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

PROVVIDENZA ALFONSO	SINDACO	<u>Alf. Provv. Lu</u>
TODARO ANNAMARIA	VICE SINDACO	<u>Todaro Annamaria</u>
CALTAGIRONE ANTONINO	ASSESSORE	<u>Antonino Caltagirone</u>
CIPOLLA ZINA MARIA	ASSESSORE	<u>Zina Maria Cipolla</u>
AGNELLO VINCENZO	ASSESSORE	<u>ASSENTE</u>

Assente l'Assessore AGNELLO VINCENZO

Assume la Presidenza il Sindaco **Alfonso Provvidenza** il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Simona Maria Nicastro**.

pn 05. 1941 DEL 13/07/2020

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: "Programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022".

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 31/12/2018, così come modificata con le successive Deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 13/05/2019 e n. 110 del 25/10/2019 è stato approvato il "Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e piano delle stabilizzazioni";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/07/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2019 è stato preso atto e ratificato delle modifiche intervenute al DUP 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/09/2019 è stato approvato il Rendiconto finanziario 2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio consolidato 2018;
- questo Ente ha concluso il 30/09/2019 il percorso relativo alle stabilizzazioni programmate;

VISTO l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

VISTO l'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n.448 "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

VISTO l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, così come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che disciplina la materia inerente all'organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "1. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

ATTESO CHE:

- i vincoli e i limiti di natura finanziaria alle assunzioni di personale sono stati oggetto di profonda revisione ad opera degli artt. 3 e 11 del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nella versione novellata ad opera del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante *“disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”*;
- la conversione definitiva del decreto legge n. 4/2019, avvenuta con la legge n. 26 del 2019, ha introdotto disposizioni che modificano le modalità di calcolo della capacità assunzionale negli enti territoriali, attraverso disposizioni che mirano ad accelerare il turnover in conseguenza degli effetti conseguenti l'entrata in vigore della cosiddetta *“quota 100”*;

VISTE, in particolare, le seguenti norme di interesse, che hanno modificato il quadro ordinamentale in materia di calcolo delle risorse assunzionali:

- Art. 14 bis, comma 2, lettera b, decreto legge 4/2019: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;
- Art. 14-bis, comma 1: *“All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “al triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al quinquennio precedente”*;

RILEVATO che gli enti locali possono calcolare la propria capacità assunzionale oltre che in base alle cessazioni dell'anno precedente, anche in base alle cessazioni programmate nella annualità corrente. Quindi, per esempio, laddove nell'anno siano previste cessazioni dal servizio queste potranno essere utilizzate per il calcolo della capacità assunzionale del medesimo anno (nuovo comma 5-sexies dell'art. 3, DL 90/2014). Le procedure assunzionali comunque potranno essere avviate solo dopo che le cessazioni utilizzate per il calcolo diventeranno effettive;

ATTESO inoltre che il legislatore subordina l'esercizio della capacità assunzionale da parte dell'Ente locale al rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale fissato dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, la cui portata applicativa è stata chiarita dall'art. 3, comma 5-bis, del d.l. n. 90/2014, il quale, aggiungendo il comma 557-*quater* alla normativa richiamata, ha introdotto il principio secondo cui *“il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo”*, come affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24/2014 del 6.10.2014;

PRESO ATTO che:

- la disciplina normativa in materia di *turn over* e nuovi vincoli assunzionali per gli enti locali di cui al succitato art. 3, co. 5 del D.L. n. 90/2014, *conv.* in L. 11 agosto 2014, n. 114, è stata modificata – in un primo momento – ad opera del comma 228 della legge n. 208/2015 (*legge di stabilità 2016*), ai sensi del quale *“le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;
- il medesimo comma ha altresì stabilito che *“qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del*

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”;

RILEVATO che per le cessazioni in corso d'anno la quota percentuale da poter reintegrare deve essere calcolata sulla spesa del dipendente cessato con riferimento all'intero anno e non anche alla spesa effettivamente sostenuta, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo della Lombardia con deliberazione n. 1041/2010 (cfr. Corte Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo n.46/2011);

DATO ATTO che, sulla base dei dati estratti dagli appositi rendiconti, il Comune rispetta il suddetto obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (cd. *triennio statico*), come risulta da apposita attestazione da parte dell'Ufficio di Ragioneria, allegato A alla presente proposta;

DATO ATTO che nel triennio 2020/2022 le risorse cd. ordinarie del Comune per eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato, ricalcolate alla luce del mutato quadro normativo, sono riportate nel prospetto di cui all'allegato B;

VERIFICATO che la possibilità di utilizzo delle risorse assunzionali è in ogni caso subordinata ad una corretta programmazione triennale, costituendo il momento programmatico un elemento centrale nella corretta pianificazione dell'uso delle risorse pubbliche (Sez. Aut., delib. n.28/SEZAUT/2015/QIMG); che presuppone altresì *“un'attenta valutazione di sostenibilità finanziaria – in termini di competenza e di cassa – della relativa spesa, in considerazione del duraturo impatto sui bilanci delle amministrazioni”*, soprattutto *“nell'attuale fase congiunturale della finanza locale, caratterizzata da una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e da scarsi margini di utilizzo compensativo della leva fiscale”* (Sez. contr. Sicilia, deliberazione n. 162/2016/PAR);

RILEVATO CHE:

- con l'art. 4 del d.lgs. n. 75/2017 in materia di *“riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* sono state apportate modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponendo peraltro, con il comma 3, l'inserimento - dopo l'articolo 6-bis del medesimo decreto - dell'art. 6-ter (*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*), il quale prevede che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, siano definite *linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale* ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- dal sopra delineato combinato disposto degli artt. 4 del d.lgs. n. 75/2017 e dei riformati artt. 6, 6-bis, 6-ter del T.U.P.I., è derivata la centralità assegnata alla *programmazione del fabbisogno del personale*, a scapito della *dotazione organica*, dovendosi in quest'ultimo indicare la *“consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione”* (art. 6, co. 3 T.U.P.I.);
- le predette *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche* sono state adottate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione del 8 maggio 2018, e successivamente pubblicate in G.U. Serie gen. n. 173 del 27 luglio 2018;
- sulla base delle *Linee di indirizzo*, si è registrato il *“superamento del tradizionale concetto di dotazione organica”*, precedentemente inteso quale *“contenitore rigido”* da cui partire per definire il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP), il quale cede il passo ad un *“paradigma flessibile e finalizzato a rilevare le effettive esigenze”* di personale – il PTFP, risolvendosi di fatto la *dotazione*

organica - per le Amministrazioni centrali - in un "valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile", che non può essere valicata dal PTFP;

- dovendo la *dotazione organica*, nell'ambito del PTFP, essere espressa in termini finanziari, ne deriva che in concreto la spesa del personale, in servizio e a qualsiasi titolo assumibile, non possa essere superiore - per quel che concerne gli enti locali - al corrispondente limite di spesa consentito dalla legge;

RILEVATO, a questo proposito, che dal sopra illustrato superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, e dalla relativa valenza quale "documento di risulta" dato dalla somma in concreto della spesa per il personale in servizio e di quella per il personale di cui si è programmata l'assunzione, discende la necessità di rimodulare la dotazione organica vigente *in base al fabbisogno programmato per il triennio 2020/2022 e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del TUPI, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione" (art.6, co. 3 T.U.P.I.)*, con le risultanze finali di cui all'allegato D;

VERIFICATO:

- che il Comune ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 senza accertare la presenza di personale eccedentario e/o in esubero;
- che il Comune nell'anno 2018 ha conseguito il pareggio di bilancio, comunicando i relativi dati a al MEF attraverso la procedura di monitoraggio annuale (art. 1, co. 723 della legge n. 208/2015), e che in chiave prospettica i dati previsionali evidenziano il rispetto del vincolo come declinato dalla legge n. 232/2016 anche per il triennio 2019/2021;
- che il Comune ha rispettato l'obbligo della certificazione dei crediti ex art. 9, comma 3 bis, d.l. 185/2008 come aggiunto dall'art. 27, comma 2, lettera c), del d.l. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014;
- che il Comune non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario;
- che nel triennio 2020/2022 il Comune è prevista n.1 assunzione di lavoratori appartenenti alle varie categorie protette di cui alla l. n. 68/1999;
- che il Comune ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021, il rendiconto 2018 e il bilancio consolidato 2018, avendo altresì curato la trasmissione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 comma 1-*quinquies* del D.L. n. 113/2016);

DATO ATTO che:

- il *piano triennale del fabbisogno di personale* è un documento dinamico che si sviluppa in prospettiva triennale ma che deve essere adottato annualmente, con la conseguenza che di anno in anno potrà essere modificato in relazione alle mutate esigenze del contesto normativo, organizzativo o funzionale, ovvero anche nel corso dell'anno, in caso di situazioni nuove e non prevedibili;
- la dotazione organica del Comune di Grotte, pur nella sua nuova accezione, è dotata, ai fini di quanto stabilito dall'art. 17 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, di posti di categoria D;
- che alcune Posizioni Organizzative sono allo stato attribuite a personale di categoria C di ruolo, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, ed occorre quindi avviare le procedure per l'acquisizione di personale in categoria D, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, del citato CCNL;
- gli spazi assunzionali per gli 2016-2017-2018 sono pari al 25% delle cessazioni dell'anno precedente in quanto l'Ente supera il rapporto di cui al DM 10 aprile 2017;

RITENUTO sulla base delle suaccennate considerazioni in ordine alle effettive necessità funzionali dell'Ente con riguardo alle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per *turn over*, e tenuto

conto – in ragione del sopra descritto quadro di riferimento normativo – delle valutazioni di sostenibilità finanziaria della spesa connessa alle assunzioni programmatiche, di poter programmare il proprio fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 nelle modalità di cui all'apposito allegato C;

DATO ATTO che sulla presente proposta verrà stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art.19, comma 8 della l. 448/2001;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 75/2017 s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2014;

Vista la L.R. n. 27/2016 s.m.i.;

Vista la L.R. n. 8/2018;

PROPONE

ALLA GIUNTA COMUNALE QUANTO SEGUE

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate e trascritte, il programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 (allegato C).
2. Di approvare la nuova dotazione organica (allegato D) rimodulata in base al fabbisogno programmato, secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del TUIPI, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, con la previsione dei profili professionali di cui si è programmata l'assunzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che:
 - le procedure di reclutamento di personale programmate sono subordinate all'approvazione degli strumenti di programmazione per l'anno 2020 e di rendicontazione per l'anno 2019 secondo le scadenze previste dalla legge, ed alla relativa trasmissione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016);
 - le procedure di reclutamento di personale programmate sono subordinate all'esito della comunicazione alla Funzione Pubblica ed alla competente struttura regionale ai fini dell'assegnazione del personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001 *ss.mm.ii.*, ovvero – per il reclutamento ordinario ed all'esito delle procedure di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 *ss.mm.ii.*;
 - il piano triennale *del fabbisogno di personale* è un documento dinamico che potrà essere modificato in relazione alle mutate esigenze del contesto normativo, organizzativo o funzionale, ovvero anche nel corso dell'anno, in caso di situazioni nuove e non prevedibili.
4. Di prendere atto che l'organo di revisione contabile ha espresso parere sulla presente proposta ai sensi di quanto previsto dall'art 40-bis comma 1 del d.lgs. 165/2001, che si allega.
5. Di demandare al Responsabile dell'area amministrativa, di concerto con il Responsabile dell'area finanziaria, per quanto di competenza, ogni atto conseguente la presente deliberazione.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle *Organizzazioni sindacali* territoriali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (*RR.SS.UU.*) a titolo di informativa sindacale.
7. Di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, il presente Piano al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino

all'avvenuta trasmissione è fatto divieto all'amministrazione di procedere alle assunzioni previste dal piano.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, sussistendo l'urgenza di avviare le procedure programmate per l'anno in corso e dare seguito all'iter per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.



IL SINDACO
ALFONSO PROVVIDENZA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r. n. 48/91, si esprime parere favorevole;

Il Responsabile di P.O.

Dot. Carmelo Alaimo



PARERE CONTABILE

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r. 11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio finanziario

sp. Antonio Salvaggio



LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Area Economico-Finanziaria

ATTESTAZIONE

Visti gli atti d'ufficio,

si attesta il rispetto dell'obbligo del contenimento della spesa del personale – anni 2020-2021-2022 rispetto al triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater legge n.296/2006.



IL RESPONSABILE DI P.O.
ISP. ANTONIO SALVAGGIO

Allegato B

Spazi assunzionali finalizzati all'elaborazione del Piano del fabbisogno del personale 2020-2022

Spazi assunzionali anno 2014 - Spese Personale cessato anno 2013

Dipendente	Categoria	Stipendio Tabellare			Totale
TOTALE		-			-

Misura prevista per effettuare assunzioni 60% di = -

Spazi assunzionali anno 2015 - Spese Personale cessato anno 2014

Dipendente	Categoria	Stipendio Tabellare			Totale
Di Naro M.	D1	22.989,97			22.989,97
Mulè D.	B1	18.796,48			18.796,48
TOTALE		41.786,45	-	-	41.786,45

Misura prevista per effettuare assunzioni 60% di 41.786,45 = 25.071,87

Spazi assunzionali anno 2016 - Spese Personale cessato anno 2015

Dipendente	Categoria	Stipendio Tabellare			Totale
Geremia Giuseppina	B1	18.796,48			18.796,48
TOTALE		18.796,48	-	-	18.796,48

Misura prevista per effettuare assunzioni 25% di 18.796,48 = 4.699,12

Spazi assunzionali anno 2020 - Spese Personale cessato anno 2019

Dipendente	Categoria	Stipendio Tabellare			Totale
Baldo Filippo	C1	22.039,40			22.039,40
Carraggi Salvatore	A1	18.482,71			18.482,71
Carlisi Vincenzo	D1	23.980,09			23.980,09
Licata Giacomo	C1	22.039,40			22.039,40
TOTALE		86.541,60			86.541,60

Misura prevista per effettuare assunzioni 100% di 86.541,60 = 86.541,60

Spazi assunzionali anno 2021 - Spese Personale cessato anno 2020

Dipendente	Categoria	Stipendio Tabellare			Totale
Aquilina Calogero	A1	18.482,71			18.482,71
TOTALE		18.482,71			18.482,71

Misura prevista per effettuare assunzioni 100% di 18.482,71 = 18.482,71

Spazi assunzionali anno 2022 - Spese Personale cessato anno 2021

Dipendente	Categoria	Stipendio Tabellare			Totale
TOTALE					

Misura prevista per effettuare assunzioni 100% di =

Spazi assunzionali	211.207,57
- Spazi utilizzati n.2 assunzioni 2017	32.000,53
- Spazi utilizzati n.1 assunzioni 2019	23.980,09
Spazi assunzionali residui per il 2020-2022	155.226,95



Il Responsabile di P.O.
Isp. Antonio Savaggio

Allegato C

Programma fabbisogno 2020-2022

Categoria	Profilo Professionale	Ore	Numero Assunzioni	Costo Teorico	Modalità di assunzione	Anno
D1	Istruttore direttivo contabile	36	1	23.980,09	Mobilità / Concorso	2020
D1	Istruttore direttivo amministrativo	36	2	47.960,18	Concorso	2020
D1	Istruttore direttivo tecnico	36	1	23.980,09	Concorso	2020
A1	Operario Generico	da 24 a 36	2	36.965,44	Trasformazione rapporto di lavoro ex art. 53, comma 14, CCNL 2016-2018, 21/05/2018	2021
A1	Categoria protetta	36	1	18.482,72	Concorso	2020
			7	151.368,51		

A 6/la

Allegato D

Nuova dotazione organica del Comune di Grotte

Categoria	Profilo Professionale	Numero dipendenti a tempo indeterminato 36 h	Numero dipendenti a tempo indeterminato 24 h	Numero dipendenti da assumere in base al fabbisogno 2020-2022	Totale
D1	Istruttore direttivo tecnico	1		1	2
D1	Istruttore direttivo amministrativo			2	2
D1	Istruttore direttivo contabile			1	1
C1	Assistenti sociali	2			2
C1	Ispettore Capo P.M.	7			7
C1	Istruttore amministrativo / Contabile	6	1		7
B3	Assistente Asilo nido	4			4
B3	Collaboratore amm./tecnico/contabile		12		12
B1	Autista	1			1
B1	Esecutore amministrativo	5			5
B1	Sorvegliante	1			1
B1	Centralinista	1			1
A1	Operario / Operatore generico	11			11
A1	Operatore Asilo nido	3	15	2	28
A1	Operario cat. prot.				3
	TOTALI	42	28	7	77
C1	RESAIS (Fuori dotazione)	1			1


Il costo totale annuo della dotazione organica rimodulata sarà il seguente e garantisce il rispetto del costo medio del personale nel triennio 2011/2013 che è pari ad euro 2.700.555,11.

Voci di costo	Personale in servizio	Nuove assunzioni	TOTALE
Competenze fisse	1.478.743,85	133.150,84	1.611.894,69
Contributi carico ente e IRAP	530.311,18	76.599,49	606.910,67
Competenze accessorie	26.038,20		26.038,20
Totale	2.035.093,23	209.750,33	2.244.843,56

Il Responsabile del Provvedimento
Dott. Carmelo Marino



Il Responsabile di P.O.
Isp. Antonio Spaggioglio



COMUNE DI GROTTTE
(PROV. DI AGRIGENTO)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di G.M del 13.02.2020 prot. 1941 recante "Programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO che in data 13/02/2020 è stata consegnata allo scrivente Collegio la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, prot. 1941, avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022";

PREMESSO che su tale atto occorre formulare il proprio parere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/01, accertando che i documenti di programmazione di fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio complessivo di riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate;

VISTO l'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006, così come modificato dal D.L. n. 90/2014, che prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013;

VISTO l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che dispone testualmente: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo

1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018;

VISTO che allo stato attuale la normativa prevede che per gli anni 2019/2020/2021 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli EE.LL. al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate;

ATTESO che il costo teorico relativo alle assunzioni programmate nel triennio è pari ad € 151.368,51;

VERIFICATO che gli spazi assunzionali utilizzabili nel triennio 2020-2021 ammontano ad € 155.226,95, come da allegato B della proposta di delibera;

VERIFICATO che il costo totale annuo della dotazione organica rimodulata in conseguenza del piano del fabbisogno, ammonta ad € 2.244.843,56, inferiore alla spesa media 2011/2013, pari ad € 2.700.555,11;

CONSIDERATO CHE

- nell'anno 2019 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 e che tale rispetto è previsto anche per il triennio 2020/2022;
- Ai sensi dell'articolo 9, comma 1- quinquies, del D.L. 113/2016 il Comune di Grotte ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con deliberazione n. 34 del 15/07/2019;
- Ai sensi dell'articolo 9, comma 1- quinquies, del D.L. 113/2016 il Comune di Grotte ha approvato il Rendiconto Consuntivo 2018 con deliberazione n. 50 del 23/09/2019;
- L'ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.lgs 267/2000 e né di ente dissestato ai sensi dell'art.244 eseguenti del D.Lgs 267/2000;

RITIENE

Che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 di cui alla richiamata proposta di deliberazione è coerente con il principio di riduzione della spesa di personale, di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001,

PRESCRIVE

- nel corso dell'attuazione del piano occupazionale di effettuare una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia, dai vincoli di bilancio e dalle eventuali cessazioni di lavoro conteggiate nel piano;
- garantire comunque nell'ambito delle assunzioni la riduzione complessiva della spesa rispetto agli esercizi precedenti e garantire complessivamente la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in data 13 Febbraio 2020 dal Responsabile di P.O., Dott. Carmelo Alaimo;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso in data 13 Febbraio 2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Isp. Antonio Salvaggio;

Tutto ciò premesso

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di G.C. in esame avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022".

Grotte, lì 14/02/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

f.to Dott. Fanino Pappalardo

f.to Dott.ssa Giulia Monastero

f.to Dott. Aldo Mazzotta

L'ASSESSORE ANZIANO

Vincenzo Agnello

Antonio Cellafu



IL SINDACO

Dott. Alfonso Provvidenza

Alfonso Provvidenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona Maria Nicastro

Simona Maria Nicastro

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.

Grotte li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione: è

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li *14.02.2006*



IL SEGRETARIO COMUNALE

Simona Maria Nicastro

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE